

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11.

Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane.

(B.U.R. n. 25 del 10.03.2005)

Art. 1 **(Finalità)**

1. La Regione, nel rispetto del titolo quinto della Costituzione, in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali, con la presente legge promuove e sostiene la cultura di prassi socialmente responsabili quali la pratica della qualità, della parità di trattamento e della non discriminazione, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e dell'etica nelle amministrazioni pubbliche, nelle organizzazioni non lucrative e d'utilità sociale (ONLUS) e nelle imprese marchigiane.
2. La Regione riconosce come inscindibili dallo sviluppo economico il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori, indicati dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tutelati dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e promuove la diffusione di una cultura della responsabilità sociale, della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione.
3. I sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori, della responsabilità sociale e dell'etica, approvati dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'International labour organization (ILO) e dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), attestati dagli organismi preposti, sono promossi ed assunti dalla Regione quali indicatori per l'adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Art. 2 **(Azioni positive ed interventi operativi)**

1. La Regione con l'obiettivo di attuare le finalità indicate all'articolo 1:
 - a) promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione, del rispetto ambientale, della sicurezza dei lavoratori e alla promozione di comportamenti socialmente responsabili, a favore dei giovani e delle comunità locali, sulla base delle indicazioni della Comunità europea;
 - b) sostiene le piccole e medie imprese, le imprese agricole, le ONLUS, le pubbliche amministrazioni che aderiscono volontariamente a norme e certificazioni internazionali, comunitarie, nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazioni di prodotto e di servizio;
 - c) promuove azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, alle ONLUS, alle pubbliche amministrazioni, per progetti di implementazione di sistemi di responsabilità sociale, di qualificazioni, attestazioni e miglioramenti propedeutici al conseguimento della certificazione etica con l'esclusione di consulenze connesse alle normali attività dei soggetti interessati.
2. La verifica dell'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta ai sensi della lettera b) del comma 1, è condotta da organismi abilitati di parte terza.

Art. 3 **(Soggetti destinatari degli interventi)**

1. Destinatari degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) sono:
 - a) le piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, artigianato, servizi, commercio, turismo,

economia sociale;

b) le imprese operanti in agricoltura;

c) le pubbliche amministrazioni;

d) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) sono definite piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d'intervento.

3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, le imprese devono avere l'unità produttiva interessata agli stessi ubicata nel territorio della regione.

4. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.

Art. 4

(Istituzione dell'albo regionale)

1. La Regione, al fine della realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) istituisce l'albo regionale per le piccole e medie imprese, per le imprese agricole, per le ONLUS, per le pubbliche amministrazioni che promuovono ed adottano prassi socialmente responsabili così come indicato dal Libro Verde della Comunità europea.

2. L'albo è articolato in quattro sezioni rispettivamente dedicate alle piccole e medie imprese, alle imprese agricole, alle ONLUS, alle pubbliche amministrazioni.

3. L'albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato con periodicità annuale nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché quelli inerenti la gestione dell'albo stesso.

Art. 5

(Benefici a favore degli iscritti all'albo regionale)

1. L'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previste dalle normative regionali.

Art. 6

(Contributi per la certificazione di prassi socialmente responsabili)

1. La Regione concede aiuti finanziari al fine di sostenere i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 iscritti all'albo che intendono aderire ed attuare processi di certificazione di carattere internazionale, comunitario e nazionale attinenti la qualità, la parità di trattamento e non discriminazione, il rispetto ambientale, la sicurezza, la responsabilità sociale e corretta gestione delle risorse umane, il bilancio etico e la responsabilità sociale d'impresa.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale determina, sentita la competente commissione consiliare, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 7

(Promozione e verifica della diffusione della cultura della responsabilità sociale)

1. Al fine di promuovere e verificare lo sviluppo di prassi socialmente responsabili, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione demanda la gestione di processi di promozione e verifica ad enti o associazioni impegnate in attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della responsabilità sociale.
2. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 viene effettuata secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva l'atto di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale.

Art. 8

(Informazione ai giovani e ai cittadini marchigiani)

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), promuove a favore dei giovani e dei cittadini marchigiani una capillare informazione per la diffusione della cultura della qualità, della parità di trattamento e non discriminazione, del rispetto ambientale, della sicurezza, di comportamenti socialmente responsabili e dell'etica d'impresa.
2. Il Consiglio regionale determina le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale.

Art. 9

(Modalità di applicazione degli aiuti)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi e le agevolazioni previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2006, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. La spesa autorizzata dal comma 1 è ripartita per l'anno 2006:
 - a) l'80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 6;
 - b) il 10 per cento per gli interventi di cui all'articolo 7;
 - c) il 10 per cento per gli interventi di cui all'articolo 8.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2006, nell'UPB 3.14.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo aziendale (POA).

Art. 11

(Rispetto dei contratti di lavoro)

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori, loro dipendenti, condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative nelle categorie di appartenenza.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche.

NOTE

Nota all'art. 3, comma 1, lettera d):

Il testo dell'articolo 10 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è il seguente:

"Art. 10 - (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
 - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti

civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi

di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) *del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1*, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni n. 240 del 30 marzo 2004;
- * Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 1° febbraio 2005;
- * Parere della II Commissione consiliare permanente in data 10 febbraio 2005
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2005, n. 228.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Indice BUR